

CONTINUITÀ AZIENDALE DA PRINCIPIO GIURIDICO A CULTURA D'IMPRESA

di **Giovanni Capo**

Che il complesso processo evolutivo che ha interessato il diritto delle procedure concorsuali nell'ultimo ventennio – approvato, nel luglio del 2022, all'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (dlgs n. 14/2019), ma non ancora concluso – si sia svolto nel segno della ricerca di nuovi punti di equilibrio tra la tutela degli interessi dei creditori delle imprese in crisi e la conservazione, in un'ottica di risanamento, delle strutture aziendali, è un fatto.

Ciò, in linea con le coordinate tracciate dalla normativa dell'Ue, che pone il risanamento dell'impresa come obiettivo strategico del diritto concorsuale, per il cui raggiungimento è fondamentale l'adozione, da parte dell'imprenditore, di misure precoci (i cosiddetti "Quadri di ristrutturazione aziendale"), atte a prevenire la crisi insorgenti, consentendo alle imprese sane di continuare a stare sul mercato. La prospettiva, come emerge dal secondo considerando della Direttiva (Ue) 2019/1023 (*Insolvency*), è quella di garantire la giusta tutela a tutti gli interessi coinvolti nelle crisi aziendali: agli interessi dei creditori, dei lavoratori, degli stessi imprenditori, agli interessi del tessuto produttivo nel suo complesso e, in ultima istanza, delle comunità in cui le imprese operano.

In tale ottica, il Codice della crisi marca la centralità del valore della continuità aziendale, non soltanto guardando ad esso nell'ottica della prevenzione e del governo delle crisi (articolo 3), ma individuando nella sua salvaguardia un dovere – enunciato anche nell'articolo 2086 del codice civile – che gli amministratori sono tenuti a osservare nella gestione delle imprese, dotandole di assetti organizzativi, amministrativi e contabili "adeguati" in relazione alle loro dimensioni e alla natura delle loro attività.

In effetti, la sensibilità normativa verso la conservazione degli organismi produttivi, per quanto vista in funzione della tutela degli interessi dei creditori, si coglie nell'intera intelaiatura del Codice: persino nella disciplina della liquidazione giudiziale, che – confermando quanto già previsto nell'articolo 105 della legge fallimentare – esprime un sostanziale favor per la liquidazione riallocativa dei complessi aziendali nella loro integrità, rispetto alla vendita delle loro singole componenti, ove la prima opzione risulti prevedibilmente più vantaggiosa per i creditori medesimi.

Ma non vi è dubbio che tale sensibilità si avverta, soprattutto, nella valorizzazione dei modelli di soluzione delle crisi alternativi alla liquidazione giudiziale, posti dal Codice a disposizione dell'imprenditore in difficoltà: un set di strumenti in linea di principio volti a conseguire il risanamento delle imprese in crisi, che vanno dalla composizione negoziata al concordato preventivo, passando attraverso gli ulteriori strumenti di regolazione della crisi, quali i piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, le convenzioni di moratoria e i piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione.

Le "fortune" di tali modelli, peraltro, sono intimamente connesse alla tempestività con cui i segnali di una crisi vengono intercettati e fronteggiati: dunque, dipendono dall'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle imprese, ma anche dalla prontezza dell'imprenditore, rilevati tali segnali, nell'individuare e attuare gli interventi idonei a fare fronte alla crisi o al suo eventuale insorgere.

In tale contesto, recenti dati statistici testimoniano un trend in crescita delle richieste di accesso alla composizione negoziata della crisi e dei casi di definizione positiva delle procedure avviate (cfr. Unioncamere, *La composizione negoziata per la crisi d'impresa. Osservatorio semestrale. Quinta edizione, 17 maggio 2024*); trend, che pare destinato a proseguire il suo corso, anche per effetto degli interventi previsti, con riguardo alla disciplina della composizione negoziata, nello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 10 giugno.

— *Continua a pagina 33*